



Agli enti gestori dei corsi per il rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo, vendite ed all'attività di consulente nel settore dei prodotti fitosanitari

OOPP Agricole

ASSAM Servizio Fitosanitario Regionale

Dirigenti delle Sezioni Decentrate Agricoltura della Regione Marche

Loro Sedi

Oggetto: Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN-fitofarmaci) sez.A.1 – Formazione - Circolare interpretativa n. 6.

A seguito della piena attuazione della parte relativa alla formazione del PAN-fitofarmaci si ritiene opportuno emanare la seguente circolare volta ad uniformare nel territorio regionale le diverse procedure autorizzative.

**PAN-fitofarmaci sez. A.1 – Formazione
Circolare interpretativa N. 6¹**

I. Normativa di riferimento:

- D.P.R. 23.04.2001 n 290 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997).
- DGR 676 del 27/04/2009 avente per oggetto: D.P.R. 23.04.2001 n 290 – Aggiornamento D.G.R. 2080/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera "a", comma 2 dell'art.2 del DPR 290/2001).
- Dir. 21 ottobre 2009 n. 128/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- D.Lgs. 14/08/2012, n. 150 di Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- D.M. 22 gennaio 2014 di Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, emanato dal Ministro Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali.
- DGR 1312 del 24/11/2014 avente per oggetto: D.Lgs. 150/2012 – Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014.
- DGR 138 del 02/03/2015 avente per oggetto: D.Lgs. 150/2012 – Integrazioni alla DGR 1312/2014 sull'adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014.
- DGR 366 del 28/04/2015 avente per oggetto: Catalogo dell'offerta formativa dello sviluppo rurale. Integrazioni alla DGR 1041 del 30/07/2008 per l'attivazione del sistema di formazione ai sensi del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
- D.D.S. 349 del 12/05/2015, avente per oggetto: Reg. CE 1698/05 PSR 2007-2013. Misura 111 a) Attività formative per imprenditori agricoli e forestali. Bando selezione proposte formative – tipologia

¹ In *blu-corsivo* le integrazioni rispetto alla circolare n.4.

5 formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari - DGR n. 1312/2014 e DGR n. 366/2015.

- D.D.S. 652 del 05/08/2015 avente per oggetto: Reg. CE 1698/05 PSR 2007-2013. Misura 111 a) Attività formative per imprenditori agricoli e forestali. Bando selezione proposte formative – tipologia 5 formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari - DGR n. 1312/2014, DGR n. 366/2015 e DGR n. 636/2015

2. Efficacia della presente circolare:

L'efficacia della presente circolare decorre dalla data di pubblicazione nel sito regionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Prodotti-fitosanitari sezione Atti e Circolari.

3. Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari

Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari è personale e riporta i dati dell'intestatario, oltre ai riferimenti sulla decorrenza e scadenza del documento.

I certificati rilasciati ai sensi del DPR 290/2001 resteranno validi fino alla loro scadenza.

Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari (di 1° rilascio o rinnovo) viene rilasciato, ove possibile, dalla Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio.

4. Composizione della Commissione d'esame per gli esami di primo Rilascio per utilizzatori professionali.

- un funzionario della Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio o dell'ASSAM;
- il Direttore del Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio o altra persona delegata;
- il responsabile territoriale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) o altra persona delegata.

Un dipendente incaricato dal Dirigente della Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio svolgerà il ruolo di segretario della commissione.

La Commissione, per ogni sessione d'esame, dovrà redigere un verbale secondo il modello stabilito (Modello Verb1).

L'esame per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà prevedere sia una parte scritta (test) che una parte orale.

Il superamento della parte scritta sarà considerato valido se l'esaminato non commette più di 6 errori (i quiz per i quali non si è data risposta sono da considerare errore) e sarà quindi ammesso alla prova orale.

Annualmente, con possibili integrazioni successive, verrà predisposto un calendario degli esami, approvato con atto del dirigente responsabile di ogni Struttura Decentrata Agricoltura, che conterrà date e sedi di svolgimento degli esami ed a cui verrà data pubblicità (nel sito <http://agricoltura.regione.marche.it/> area pan - prodotti fitosanitari).

I tempi occorrenti per l'espletamento dell'esame finale non potranno essere computati nel novero delle ore di corso.

L'esame potrà essere sostenuto entro un anno dalla fine del corso stesso, con la possibilità di ripetere la prova finale non oltre tre volte; superato tale numero di tentativi o una anno dalla fine del corso il richiedente dovrà ripetere la parte formativa.

5. Rinnovo delle autorizzazioni per utilizzatori professionali.

L'ente organizzatore del corso di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà prevedere un momento di verifica finale ai partecipanti al corso stesso (tale momento potrà essere individuato nelle ultime due ore del corso stesso), concordandone luoghi e tempi con la Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio, al fine di consentire ai relativi funzionari demandati di effettuare le operazioni di controllo e distribuzione dei test finali.

Il superamento della parte scritta sarà considerato valido se l'esaminato non commette più di 6 errori (i quiz per i quali non si è data risposta sono da considerare errore).

Il test finale potrà essere sostenuto entro un anno dalla fine del corso stesso, con la possibilità di ripetere la prova finale non oltre tre volte; superato tale numero di tentativi o una anno dalla fine del corso il richiedente dovrà ripetere la parte formativa.

6. Composizione della Commissione d'esame per gli esami di primo Rilascio per venditori.

- un funzionario della Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio o dell'ASSAM;

- il Direttore del Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio o altra persona delegata;
- il responsabile territoriale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) o altra persona delegata.

Un dipendente incaricato dal Dirigente della Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio svolgerà il ruolo di segretario della commissione.

La Commissione, per ogni sessione d'esame, dovrà redigere un verbale secondo il modello stabilito (Modello. Verb1).

L'esame per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà prevedere sia una parte scritta (test) che una parte orale.

Il superamento della parte scritta sarà considerato valido se l'esaminato non commette più di 5 errori (i quiz per i quali non si è data risposta sono da considerare errore) e sarà quindi ammesso alla prova orale.

Annualmente, con possibili integrazioni successive, verrà predisposto un calendario degli esami, approvato con atto del dirigente responsabile di ogni Struttura Decentrata Agricoltura, che conterrà date e sedi di svolgimento degli esami ed a cui verrà data pubblicità (nel sito <http://agricoltura.regione.marche.it/> area pan - prodotti fitosanitari).

I tempi occorrenti per l'espletamento dell'esame finale non potranno essere computati nel novero delle ore di corso.

L'esame potrà essere sostenuto entro un anno dalla fine del corso stesso, con la possibilità di ripetere la prova finale non oltre tre volte; superato tale numero di tentativi o una anno dalla fine del corso il richiedente dovrà ripetere la parte formativa.

7. Rinnovo delle autorizzazioni per venditori.

L'ente organizzatore del corso di rinnovo dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari dovrà prevedere un momento di verifica finale ai partecipanti al corso stesso (tale momento potrà essere individuato nelle ultime due ore del corso stesso), concordandone luoghi e tempi con la Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio, al fine di consentire ai relativi funzionari demandati di effettuare le operazioni di controllo e distribuzione dei test finali.

Il superamento della parte scritta sarà considerato valido se l'esaminato non commette più di 5 errori (i quiz per i quali non si è data risposta sono da considerare errore).

Il test finale potrà essere sostenuto entro un anno dalla fine del corso stesso, con la possibilità di ripetere la prova finale non oltre tre volte; superato tale numero di tentativi o una anno dalla fine del corso il richiedente dovrà ripetere la parte formativa.

In considerazione delle difficoltà talora riscontrate per raggiungere un numero minimo di partecipanti al corso tale da remunerare i relativi costi, evitando nel contempo un aggravio di spese nei confronti dei partecipanti, è consentito, per il rinnovo delle autorizzazioni per venditori, far partecipare gli aspiranti al rinnovo per la vendita ai corsi per utilizzatori (nell'ambito nel numero massimo di partecipanti), prevedendo però per questi ultimi un modulo "extra-corso" integrativo (della durata minima di 3 ore) specifico per affrontare le tematiche specifiche per i venditori. Ovviamente anche le presenze per questi moduli integrativi dovranno essere annotate nell'apposito registro del corso (per gli specifici partecipanti).

8. Composizione della Commissione d'esame per gli esami di primo Rilascio per consulenti.

- Responsabile regionale per l'attuazione del PAN;
- un funzionario dell'ASSAM;
- il Direttore del Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio o altra persona delegata;
- il responsabile territoriale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) o altra persona delegata.

Un dipendente incaricato dal Dirigente della P.F Competitività e Sviluppo dell'impresa agricola, Struttura decentrata di Ancona ed Irrigazione svolgerà il ruolo di segretario della commissione.

La Commissione, per ogni sessione d'esame, dovrà redigere un verbale secondo il modello stabilito (Modello. Verb1).

L'esame per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà prevedere sia una parte scritta (30 test) che una parte orale.

Il superamento della parte scritta sarà considerato valido se l'esaminato non commette più di 4 errori (i quiz per i quali non si è data risposta sono da considerare errore) e sarà quindi ammesso alla prova orale.

Annualmente, con possibili integrazioni successive, verrà predisposto un calendario degli esami, approvato con atto del dirigente P.F Competitività e Sviluppo dell'impresa agricola, Struttura decentrata di Ancona ed

Irrigazione che conterrà date e sedi di svolgimento degli esami ed a cui verrà data pubblicità (nel sito <http://agricoltura.regione.marche.it/> area pan - prodotti fitosanitari).

I tempi occorrenti per l'espletamento dell'esame finale non potranno essere computati nel novero delle ore di corso.

L'esame potrà essere sostenuto entro un anno dalla fine del corso stesso, con la possibilità di ripetere la prova finale non oltre tre volte; superato tale numero di tentativi o una anno dalla fine del corso il richiedente dovrà ripetere la parte formativa.

9. Corsi Organizzati da Ordini o Collegi professionali.

I corsi organizzati da Ordini e collegi professionali convenzionati con la Regione Marche saranno rivolti alla formazione della figura del consulente.

A tal proposito i partecipanti all'esame di primo rilascio dovranno fornire apposita dichiarazione scritta nel quale sia dichiarato il possesso di diploma o laurea in discipline agrarie o forestali (D.lgs. 150/2012 – art. 8); coloro che non fossero in possesso dei suddetti titoli propedeutici al rilascio del dell'autorizzazione di Consulente potranno richiedere l'autorizzazione per la qualifica di utilizzatore.

I corsi di rinnovo organizzati da Ordini o Collegi professionali potranno essere rivolti soltanto a richiedenti in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie o forestali.

10. Pubblicità dei corsi e dei soggetti proponenti

Nel sito <http://agricoltura.regione.marche.it> verrà data pubblicità circa:

- corsi di formazione approvati, distinti tra primo rilascio/rinnovo e per categoria di richiedente (utilizzatore, venditore e consulente);
- Enti formatori autorizzati ad organizzare corsi di formazione distinti tra accreditati o meno;
- Calendario degli esami per i primi rilasci distinti per categoria (utilizzatore, venditore e consulente);
- Calendario dei test finali per il rinnovo delle autorizzazioni distinti per categoria (utilizzatore, venditore e consulente).

11. Duplicato del certificato di abilitazione.

In caso di furto, smarrimento o deterioramento il duplicato va richiesto alla Struttura Decentrata Agricoltura competente, utilizzando l'apposita modulistica (Mod. Ric01) e producendo la documentazione appresso descritta:

- a) copia della denuncia di furto o smarrimento effettuata presso gli organi di polizia (nel caso di richiesta per furto o smarrimento e nella situazione in cui il documento di cui si chiede il duplicato fosse ancora in corso di validità);
- b) oppure, l'autorizzazione deteriorata.

Il duplicato rilasciato dalla Struttura Decentrata Agricoltura riporterà tutte le indicazioni già contenute nell'originale, del quale manterrà l'originaria data di scadenza.

12. Esoneri

I requisiti dei soggetti esonerati alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 8 della DGR 1312/2014 saranno esaminati dalla struttura regionale competente per il rilascio della relativa autorizzazione.

13. Assenze ai corsi

La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo ed è comprovata da specifica certificazione dell'ente di formazione, attestante la frequenza registrata da ciascun partecipante.

Nel caso in cui non fosse raggiunta questa soglia minima da parte del partecipante il candidato dovrà rifrequentare un nuovo corso. La frequenza al nuovo corso potrà avvenire nel ruolo di "uditore", ed il nominativo dell'uditore dovrà essere aggiunto al registro delle presenze.

Per ogni corso, nel caso di raggiungimento del numero massimo di presenze, non sono ammessi più di 2 partecipanti nel ruolo di uditore (tale numero aumenterà proporzionalmente nel caso i partecipanti fossero in numero inferiore le 25 unità).

Nelle zone ove è difficoltoso organizzare dei corsi di rinnovo dell'autorizzazione per all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari o per la vendita, viene data facoltà al richiedente di frequentare il corso di primo rilascio (rispettivamente da 20 e 25 ore di durata). In considerazione delle conoscenze già possedute dallo stesso richiedente e della necessità di un percorso formativo di durata più breve, come stabilisce il DM 22/01/2014,

viene concesso allo stesso di poter effettuare un numero massimo di assenze non superiore ad 8 ore². Identica ai partecipanti di primo rilascio dovrà essere la procedura di verifica finale.

14. Avvio dei corsi - pubblicità dei corsi in atto e degli organismi abilitati

- Nel sito regionale: <http://agricoltura.regione.marche.it>, area tematica “pan-prodotti fitosanitari” è inserito l’elenco degli enti accreditati all’organizzazione dei corsi, distinti per la tipologia (se ufficialmente accreditati per i benefici PSR oppure no);
- Nello stesso sito è pubblicato il calendario Corsi avviati con luoghi ed ente organizzatore (possibilmente con posti disponibili), nonché l’elenco delle date d’esame previste dallo SDA di competenza.
- Entro 10 gg dall’avvio del corso deve avvenire, da parte del proponente il corso, la comunicazione allo SDA competente dell’avvio del corso stesso (luogo ed orari) e provvede a far vidimare i registri del corso stesso (Mod Reg01), pena l’impossibilità, da parte dei partecipanti alla partecipazione all’esame/test finale;
 - Le variazioni al corso così come presentato (es. aggiunta di iscritti), debbono essere comunicate allo SDA competente almeno 2 giorni lavorativi precedenti l’avvio del corso stesso (per fax, email).
- Il responsabile dello SDA, verificherà che i partecipanti al corso posseggano i requisiti minimi stabiliti dalla DGR 1312/2014 (età, possesso di abilitazioni propedeutiche al corso o esoneri);
- Il responsabile dello SDA, ricevuta la comunicazione dell’avvio del corso, dovrà richiederne l’inserimento nel relativo calendario del sito agricoltura.regione.marche.it area tematica PAN – prodotti fitosanitari (scheda corsi) agli informatici responsabili dell’aggiornamento del sito.

15. Rilascio dei patentini – flusso organizzativo delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni (badge)

- Il soggetto attuatore dei corsi, entro 10 giorni precedenti dalla data di sostenimento dell’esame, invia alla struttura decentrata competente per territorio l’elenco degli esaminandi (Mod. EI01) completo di generalità di ciascuno.
- Immediatamente a seguito dello svolgimento degli esami il segretario della commissione acquisisce il verbale della commissione (Mod. Verb01), contenente l’esplicitazione che viene preso in carico dal segretario per gli ulteriori adempimenti di competenza, contenente l’esito dell’esame in capo a ciascun esaminato. Inoltre, dal soggetto attuatore, acquisisce altresì:
 - la richiesta di rilascio del badge di ogni esaminato che ha superato l’esame (Mod. Ric01), debitamente sottoscritta completa di foto e copia di documento in corso di validità;
 - l’attestato che certifica la frequenza del corso (mod. Ver02) da parte di ogni esaminato che ha superato l’esame.
- Il segretario rilascia al soggetto attuatore dei corsi la ricevuta per l’acquisizione della citata documentazione.
- Il segretario protocolla la nota al responsabile del procedimento provinciale.
- Il responsabile del procedimento redige il decreto con l’elenco dei badge da stampare.
- Il dirigente della SDA sottoscrive il decreto con l’elenco dei badge da stampare che incarica il responsabile del procedimento di assicurare la stampa.
- Il responsabile del procedimento assicura la stampa dei badge.
- Il responsabile del procedimento compila la lettera di trasmissione dei badge al soggetto attuatore dei corsi.
- Il soggetto attuatore dei corsi preleva i badge e firma per ricevuta.
- Il soggetto attuatore consegna i badge ai titolari che firmano per ricevuta.
- Il soggetto attuatore, entro 30 giorni dal prelievo dei badge invia comunicazione alla regione dell’elenco dei badge consegnati e riconsegna quelli eventualmente non più assegnabili.

16. Certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.

Con l’entrata in vigore della DGR 1312/2014, l’autorizzazione è costituita da un documento in formato A4 che dovrà essere esposto nel locale di vendita con relativa marca da bollo del valore corrente (fino all’adeguamento del software si farà riferimento alla modulistica di cui all’Allegato 1).

² In caso di ispezione e controllo del registro delle presenze l’ente gestore del corso dovrà mostrare copia del patentino posseduto dai vari soggetti partecipanti che superano le ore altrimenti limitate al 25% della durata del corso stesso. L’esame finale seguirà la procedura di quelli di primo rilascio.

In aggiunta ai documenti di cui al paragrafo precedente sarà rilasciato il badge di autorizzazione alla vendita, che il titolare potrà utilizzare per l'attività di acquisto di fitofarmaci. Il suddetto documento, sarà completo di foto, timbro e firma del dirigente della struttura decentrata; a tal fine occorrerà un'ulteriore marca da bollo, che potrà essere apposta anch'essa nel documento di richiesta (riportando nel badge gli estremi del rilascio).

17. Certificati di abilitazione alla consulenza.

I Certificati di abilitazione alla consulenza, salvo aggiornamenti alla presente nota, saranno rilasciati a far data dal 01/07/2015.

Nei confronti dei soggetti esentati alla frequenza degli specifici corsi, l'autorizzazione potrà essere rilasciata non appena il sw sarà aggiornato.

18. Durata dei corsi di base e di aggiornamento e modalità di svolgimento.

Per l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari:

I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali.

I corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, devono avere una durata minima di 12 ore (le ultime due ore potranno essere impiegate per effettuare la verifica di apprendimento finale).

Per l'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari:

I corsi di nuova formazione (1° rilascio) propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 25 ore.

I corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, devono avere una durata minima di 12 ore.

L'attività formativa dovrà avere una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico (utilizzo di DPI di protezione, corretta lettura delle schede tecniche e delle etichette dei fitofarmaci, corretto utilizzo degli ugelli, ecc.). Per ciascun profilo e per le diverse tipologie di corso (base o aggiornamento) devono essere realizzati gli obiettivi formativi specificato nella nell'allegato "1" alla DGR 1312/2014 integrato dalla DGR 138/2015.

Upgrade dall'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo all'autorizzazione alla della vendita:

Se il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto è stato effettuato con i nuovi corsi ai sensi della DGR 1312/2014 è consentito, all'utilizzatore che voglia intraprendere l'attività di vendita durante la validità del patentino in corso di validità ed in possesso dei requisiti necessari, di partecipare al modulo formativo della durata di 5 ore previsto per i nuovi rilasci alla vendita; a tale corso dovrà far seguito l'esame di primo rilascio per la vendita ed il nuovo patentino decorrerà di validità da tale data.

19. Numero massimo di partecipanti a corsi di primo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni abilitazione all'acquisto, vendita e consulenza: 25 persone (e massimo 2 uditori).

20. Controllo ai corsi.

Durante lo svolgimento dei corsi sono effettuati controlli senza preavviso al fine di verificare il corretto svolgimento dei corsi stessi; tali controlli sono demandati allo SDA di competenza. Preferibilmente con questa frequenza:

- almeno un controllo per i corsi di rilascio dell'autorizzazione;
- una volta per i corsi di rinnovo dell'autorizzazione.

La verifica/controllo da parte dello SDA competente verterà sui partecipanti al corso (distinti per effettivi e uditori) e sulle competenze del docente (da verificare con l'elenco dei formatori abilitati per i relativi moduli didattici).

Eventuali inadempienze da parte dell'ente gestore nell'espletamento dei corsi (docenti, orari, non registrazioni di assenze o firme di entrate ed uscita dal corso) dovranno essere comunicate al Dirigente della P.F. Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola, struttura decentrata di Ancona e Irrigazione. Tali inadempienze saranno oggetto di opportune azioni sanzionatorie/sospensione dell'attività formativa nei confronti dell'ente gestore.

L'esito del controllo del corso sarà riportato in un apposito verbale di controllo (VE002).

21. Orario dei corsi.

Le lezioni dei corsi di primo rilascio o di aggiornamento dovranno avere termine entro le 20:00 e non dovranno avere una durata giornaliera maggiore di 4 ore per i corsi da utilizzatore e venditore (5 se prevista una parte

antimeridiana ed una pomeridiana) di 5 ore per i corsi da consulente (6 se prevista una parte antimeridiana ed un pomeridiana)

22. Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione per utilizzatori professionali i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione (primo rilascio), i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo (ed al relativo test finale).

Nessuna categoria, tra i richiedenti, è esentata dalla frequenza ai corsi o agli esami/test di primo rilascio o rinnovo per la vendita di prodotti fitosanitari.

Sono esonerati dalla frequenza dei corsi e dall'obbligo del sostenimento degli esami per il rilascio dell'abilitazione di consulente i seguenti i soggetti di cui all'art. 8 della DGR 1312/2014.

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione al sostenimento del corso di primo rilascio il richiedente deve auto-dichiarare il possesso dei titoli di esenzione (Allegato 2).

23. Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento.

I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.

Per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, si potrà ricorrere agli esperti altrimenti esclusi nei paragrafi precedenti, che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

24. Caratteristiche dei docenti nei corsi di formazione.

L'elenco dei soggetti abilitati alla formazione viene aggiornato dall'ASSAM.

Nello stesso elenco saranno indicate le competenze del docente e la relativa fascia inerente l'esperienza didattica.

Il Responsabile del procedimento

Dr. Angelo Zannotti



Il Dirigente

Dr. Lorenzo Bisogni

